



Ministero della Salute



Il sindacato
dei giornalisti
italiani

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero della salute, codice fiscale 97454380581, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, rappresentato dal Ministro pro-tempore On. Beatrice Lorenzin - di seguito denominato Ministero

e

Federazione Nazionale della Stampa Italiana, codice fiscale 01407030582, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II° n. 349, rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Lorusso - di seguito denominata FNSI

PREMESSO CHE

IL MINISTERO

- promuove e tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse delle collettività, realizzando un complesso di attività, tra le quali l'educazione in ambito sanitario e l'informazione istituzionale rivolta ai media e ai cittadini, quali fattori che trasversalmente concorrono alla realizzazione di tutti gli obiettivi di promozione della salute stessa;
- promuove, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, le sinergie comunicative con istituzioni nazionali e locali e con le associazioni di categoria al fine di diffondere informazioni corrette sul tema della salute e della sua tutela;
- ritiene l'attività di comunicazione e informazione istituzionale fondamentale per favorire maggiore conoscenza e consapevolezza nelle persone al fine di orientarle verso l'adozione di comportamenti salutari.

La FNSI

- Difende la libertà di stampa, d'informazione e il diritto di cronaca nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti delle notizie e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;
- Sostiene, valorizza, difende e aggiorna le funzioni della professione giornalistica, anche per quanto riguarda i diritti individuali e contribuisce al suo sviluppo nei settori della carta stampata come in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie la più ampia circolazione;
- Promuove, in collaborazione con tutti gli Enti di categoria, le Istituzioni nazionali e locali, l'associazionismo e le rappresentanze dei cittadini, lo sviluppo e il consolidamento della cultura dell'informazione, come base di una cittadinanza consapevole e a tutela del diritto dei cittadini a essere correttamente informati;
- Difende, attraverso il complesso delle sue carte deontologiche e nel rispetto della Carta Costituzionale, il rispetto delle minoranze e la tutela della privacy, nonché la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

ATTESO CHE

- l'articolo 7 del D.P.R. 137/ 2012 ha introdotto l'obbligo della Formazione Professionale Continua (di seguito FPC) per i giornalisti italiani in forza della normativa che prevede l'aggiornamento per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale come condizione per poter mantenere la propria iscrizione;
- l'articolo 2 del Regolamento attuativo approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine giornalisti (di seguito CNOG), B. U. Ministero della giustizia 4/2015, stabilisce che la FPC è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche e il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione; è svolta nell'interesse dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell'interesse pubblico; è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività;
- l'articolo 3 del citato Regolamento statuisce che i crediti potranno essere ottenuti in svariati modi, tra cui la frequenza di corsi di formazione degli iscritti all'Albo organizzati da Istituzioni pubbliche autorizzate dal CNOG (previa acquisizione del parere vincolante del Ministero di Grazia e Giustizia);

CONSIDERATO CHE

- Il Ministero opera per rendere centrale il benessere umano nella sua completezza, svolge un ruolo di garante del diritto alla salute, realizzando un complesso di attività tra le quali l'informazione istituzionale rappresenta un fattore trainante, che attraversa orizzontalmente tutti gli obiettivi di promozione della salute stessa;
- Il Ministero realizza annualmente iniziative di informazione e comunicazione istituzionale sulla salute, sviluppando prodotti editoriali multimediali rivolti alla popolazione in generale ed a target specifici, facendo della correttezza informativa un pilastro della sua *mission*;

- Il Ministero ritiene necessario promuovere la diffusione di una informazione certificata e corretta sui temi di salute, ambito rilevante e delicato per le ricadute sul benessere di tutta la popolazione;
- La trattazione di tematiche di salute, anche di natura emergenziale, ha assunto negli ultimi anni rilevanza particolare e le informazioni diffuse dai media sono in grado influenzare la percezione e le scelte dei target di riferimento;
- I giornalisti italiani, attraverso i media, forniscono alla popolazione le notizie sugli avvenimenti che riguardano la sanità, divenendo così fonte primaria e professionale di informazione, cognizione e consapevolezza di ciò che attraversa il mondo della salute pubblica nazionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il Ministero e la FNSI, nel rispetto delle reciproche competenze, si impegnano a collaborare per l'organizzazione di incontri formativi di FPC specificamente dedicati alla informazione sui temi della salute e contraddistinti da approcci innovativi volti alla promozione di una informazione corretta che incrementi le conoscenze e le consapevolezze dei cittadini in tema di tutela della salute, con particolare riferimento alle buone pratiche ed alla ricerca coerente delle fonti informative.

Art. 2

(Finalità ed obiettivi)

1. Atteso che la veicolazione di corrette informazioni in un ambito così delicato come la salute riveste una grande importanza, l'obiettivo dei corsi formativi è, di comune intesa, quello di fornire ai giornalisti conoscenze in ambito sanitario provenienti da fonte istituzionale autorevole e indipendente, al fine di fornire ai cittadini un'informazione corretta e scientificamente validata, contrastando il fenomeno della disinformazione e delle fake news circolanti.

2. I corsi di formazione sono rivolti a tutti i giornalisti italiani e sono completamente gratuiti per coloro che vi aderiranno.

Art. 3

(Impegni del Ministero)

1. Il Ministero si impegna a elaborare un progetto condiviso di modulo di corsi di formazione così come sopra definito e a mettere a disposizione del progetto, sia in fase di elaborazione, sia in quella di docenza, i suoi esperti scientifici e di comunicazione.

Art. 4

(Impegni della FNSI)

1. La FNSI si impegna a:

- a) inserire gli incontri formativi approvati nei programmi obbligatori di FPC;
- b) attivare le iniziative di cui all'art. 1 del presente Protocollo di Intesa, attraverso il coinvolgimento dei propri esperti;
- c) mettere a disposizione il proprio patrimonio di competenze acquisite, di relazioni associative e scientifiche, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 del presente Protocollo di Intesa.

Art. 5

(Modalità tecnico attuative)

1. Le modalità di attuazione tecnica del presente accordo sono periodicamente concordate attraverso appositi scambi epistolari nel rispetto della normativa vigente e delle norme sulla riservatezza, tenuto conto degli specifici prodotti realizzati.

Art. 6

(Comitato paritetico e monitoraggio)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo d'intesa e al fine di garantire la piena operatività delle attività in esso descritte, è costituito un Comitato paritetico, coordinato da un rappresentante del Ministero. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, in ragione degli argomenti trattati. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

2. Le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative oggetto del Protocollo saranno espletate dalla Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla comunicazione d'inizio attività e potrà essere prorogato senza oneri, previa richiesta motivata di una delle due Parti.

Art. 8

(Esclusione oneri economici)

1. Per la realizzazione del presente Protocollo non è previsto alcun onere economico, ancorché indiretto, né a carico del Ministero, né a carico della FNSI.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti si rendono garanti che il personale destinato allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene alle informazioni sui prodotti da diffondere. I materiali saranno divulgati secondo le modalità di volta in volta concordate.

Art. 10

(Proprietà)

1. I materiali di comunicazione ed i moduli formativi concordati tra Ministero e FNSI rimangono di proprietà del Ministero e non possono subire modifica od alterazione alcuna, né di *format*, né di contenuti, senza il consenso esplicito del Ministero stesso. L'eventuale diffusione al di fuori del presente Protocollo potrà avvenire solo con il consenso del Ministero.

Art. 11

(Risoluzione)

1. Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento dal Ministero o dalla FNSI, con preavviso motivato presentato all'altra Parte sei mesi prima della data di richiesta risoluzione.

Roma, lì

Per il Ministero della salute

Il Ministro

On. Beatrice Lorenzin

Per la Federazione Nazionale della Stampa

Il Segretario Generale

Dr. Raffaele Lorusso